



**Attuazione  
dell'art. 120, comma 2,  
del Testo Unico Bancario in materia  
di produzione di interessi nelle  
operazioni poste in essere  
nell'esercizio dell'attività bancaria.**

**Osservazioni  
alla bozza di delibera CICR  
in consultazione.**

***23 ottobre 2015***



## **1. PREMESSE.**

L'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, ha introdotto il comma 2 nell'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*infra* "TUB"), prevedendo che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (*infra* "CICR") regolasse le *"modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*.

Il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, ha provveduto a regolare la materia prevedendo, in taluni casi (i.e. conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta) la produzione di interessi da parte di interessi già maturati (cd. "anatocismo"), in deroga a quanto previsto dall'articolo 1283 cod. civ..

L'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'art. 120, comma 2, del TUB, disponendo che il CICR regolasse *"modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*, al contempo prevedendo che: *"a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

Tale modifica rende evidente l'intento del legislatore di *"mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore"*.

In ottemperanza a quanto sopra, Banca d'Italia, in data 25 agosto 2015, ha sottoposto a pubblica consultazione la proposta che intende sottoporre al CICR per dare attuazione alla nuova normativa. Tale pubblica consultazione avrà termine il prossimo 23 ottobre 2015.

\* \* \*

## **2. LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI.**

Prima di passare all'analisi specifica della proposta di delibera, riteniamo opportuno, anche in virtù della nostra qualità di Associazione Italiana delle Banche Estere, fare una breve analisi comparatistica della normativa in materia di anatocismo bancario nei principali paesi europei quali la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna.

\* \* \*

### **La Francia.**

L'art. 1154 del codice civile francese prevede, in generale, due deroghe al divieto di anatocismo: (i) la domanda giudiziale e (ii) la presenza di uno specifico accordo tra le parti. Entrambe le deroghe, tuttavia, possono operare solo a condizione che gli interessi siano dovuti per almeno un anno. Dato che nell'ambito della deroga convenzionale, a differenza di quanto previsto nel codice civile italiano, non è specificato quale sia il momento in cui questa possa intervenire, per lungo tempo la dottrina francese si è interrogata sulla possibilità di un patto anteriore alla scadenza.

Per quanto attiene alla materia bancaria, il sistema normativo francese non prevede espressamente alcuna deroga al divieto di anatocismo bancario. Tuttavia tale deroga si è sviluppata grazie all'opera della giurisprudenza e della dottrina. Nello specifico la giurisprudenza



ha affermato che non si applicherebbe l'art. 1154 del codice civile francese, ma opererebbe una capitalizzazione di pieno diritto al momento della chiusura del conto; tale affermazione sottintende la difficile distinzione tra conto di deposito e conto corrente su cui si sono impegnate sia la dottrina che la giurisprudenza.

Anche in questo caso l'utilizzo dell'anatocismo bancario corrisponde alla volontà di semplificazione, ovvero evitare che il conto abbia un conteggio separato per la parte relativa agli interessi. Questo meccanismo fa sì che le chiusure periodiche del conto, anche se trimestrali o semestrali, possano determinare la produzione di interessi sugli interessi. Tuttavia in tal caso è necessario che il patto abbia forma scritta, che sia indicato il tasso effettivo globale e che si rispetti il tasso soglia di usura.

Quindi, sebbene manchi una norma che permetta la deroga al divieto di anatocismo bancario, esso può essere considerato legittimo in Francia, in quanto "*coutume contra legem*" eccezionalmente avallato dalla giurisprudenza.

\* \* \*

### **La Germania.**

La caratterizzazione della deroga convenzionale è presente anche nel sistema tedesco, che distingue tra obbligazioni civili, disciplinate nel *Bürgerliches Gesetzbuch* (*infra* "BGB") e obbligazioni commerciali disciplinate nel *Handels Gesetzbuch* (*infra* "HGB").

L'art. 248 BGB prescrive il divieto generale di anatocismo limitato solo all'ipotesi in cui l'accordo tra le parti in deroga al divieto sia stato concluso anticipatamente rispetto alla scadenza del debito: le parti non possono concludere un accordo che stabilisca l'applicazione degli interessi sugli interessi relativi a una somma non ancora esigibile.

La *ratio* di tale divieto può essere individuata nella necessità che il debitore abbia la dovuta consapevolezza e chiarezza circa la certezza della propria esposizione debitoria.

Questo rilievo, però, non è sufficiente in quanto permetterebbe di salvare un accordo preventivo che delinea con certezza le conseguenze sul debito. Se invece si considera la conclusione di un accordo preventivo come elemento di pressione verso il cliente bisognoso di denaro, spinto ad accettarlo per conseguire il prestito, la conclusione non può che essere quella di negare qualsiasi validità ad accordi intervenuti prima della scadenza. In questo modo si coglie con maggiore precisione il fondamento della disposizione in esame.

L'art. 248 BGB pone, inoltre, una espressa eccezione al generale divieto di anatocismo a favore degli istituti di credito e degli altri enti bancari, consentendo ad essi di decidere unilateralmente l'applicazione di interessi sugli interessi ogniqualvolta siano parti di un negozio giuridico. Trattasi, dunque, di anatocismo derivante da un atto unilaterale in quanto applicabile dai soggetti bancari in alcune categorie di contratti bancari (si parla di depositi e di prestiti).

L'art. 355 HGB, invece, prevede la possibilità di calcolare gli interessi su un saldo di conto corrente anche se esso contenga già interessi maturati, consentendo, dunque, un previo accordo tra le parti circa il tasso di interesse da corrispondere sugli interessi. Tuttavia l'applicabilità della norma in esame è limitata ai casi in cui sussistano le seguenti condizioni:

(i) almeno una delle parti sia un imprenditore;

(ii) tra le parti vi sia un rapporto di affari tali da richiedere un rapporto continuativo di relazioni contrattuali;



(iii) il suddetto rapporto di affari sia regolato mediante un contratto di conto corrente e che, pertanto, le parti abbiano espressamente manifestato la volontà di sottoporre i rispettivi crediti e debiti al sistema contabile unitario di dare/avere;

(iv) dal conto corrente risultino crediti e debiti, oltre agli interessi.

La *ratio* della norma risiede nell'intenzione di semplificare e rendere unitario il conto in caso di eccedenze e di computo dei relativi interessi, senza la necessità di dedicare un computo specifico al conteggio degli interessi, in quanto il sistema è unico per tutto il rapporto.

Il periodo di calcolo è indicato come annuale anche se si ritiene che non si tratti di un'indicazione vincolante e che, quindi, le parti possano stipulare una diversa periodicità. Quest'ultima, tuttavia, non può comunque determinare un conteggio degli interessi che superi il tasso lecito consentito.

\* \* \*

### **Il Regno Unito.**

Nel Regno Unito, la disciplina della capitalizzazione degli interessi non è materia di previsioni di legge, ma ha fonte preminente nell'autonomia contrattuale, in linea con una tradizione giuridica che vede affidata la regolazione dei rapporti di diritto privato patrimoniale soprattutto al diritto giurisprudenziale (*common law ed equity*), e in misura solo residuale allo *statutory law*.

La corresponsione di interessi, siano essi derivanti da obbligazioni pecuniarie oppure da obblighi di risarcimento del danno, ha assunto, nell'evoluzione storica, forme e statuti diversi. Preclusa, in origine, sulla base di motivazioni etico-religiose (in virtù della "*no interest rule*" vigente nell'esperienza giuridica medievale), essa si è storicamente delineata, nell'elaborazione giurisprudenziale, quale istituto tipico dei rapporti patrimoniali. La sussistenza del relativo obbligo in capo al debitore è stata, infatti, riconosciuta dalle corti principalmente in due casi: quando ciò fosse disposto dal contratto oppure previsto dagli usi commerciali applicabili al rapporto dedotto. La deroga al tradizionale divieto si è poi consolidata, nel XIX secolo, nella giurisprudenza della *House of Lords*, che ha attribuito portata generale all'obbligo di corrispondere interessi non limitandolo ai profili risarcitori correlati al ritardato pagamento di un debito.

Sul versante legislativo, l'erosione della tradizionale regola preclusiva degli interessi si è avuta per effetto di disposizioni introdotte a metà del XIX e nel corso del XX secolo, che hanno ammesso la liquidazione giudiziaria di interessi pecuniari in una varietà di casi, riferiti ai debiti derivanti da inadempimento, da risarcimento del danno, da imposte non pagate, dall'applicazione di lodi arbitrali. In mancanza, tuttavia, di una disciplina organica, la materia è sottoposta al principio della libera pattuizione tra le parti e alla discrezionalità attribuita alle corti (salvi i limiti propri della giurisprudenza di *equity* in ordine alle fattispecie giustiziabili) circa l'individuazione del tasso d'interesse applicabile. Ciò rende ragione della complessità dei criteri utilizzati nel Regno Unito per la determinazione degli interessi, nonché della estrema variabilità dei medesimi, segnalata dalla *Law Commission* al legislatore (da ultimo nel 2004) nella prospettiva di perseguire una maggiore uniformità in materia.

Del pari, non è data una definizione normativa del tasso d'interesse usurario: tale soglia è stabilita dalla giurisprudenza in sede di applicazione delle disposizioni di tutela dei consumatori e di controllo delle condizioni generali dei contratti di credito al consumo (in applicazione del *Consumer Credit Act 1974*, come modificato nel 2006). Fatta eccezione per il limite della *unfair relationship* posto all'autonomia contrattuale (peraltro sovente aggirato, nella prassi, attraverso



l'offerta alla volontaria sottoscrizione del contraente debole di *payment protection insurances*, ovvero di polizze assicurative concernenti il debito contratto a seguito del finanziamento erogato), la sussistenza del diritto agli interessi riferito a un'obbligazione pecuniaria si correla, di norma, all'applicazione di interessi sia semplici che composti (*compound interests*).

Oltre agli accordi che espressamente prevedono la corresponsione di interessi composti, hanno validità - alla stregua di clausole implicite - gli usi commerciali che integrano la disciplina contrattuale che non contenga previsioni al riguardo; vengono in rilievo, a tale proposito, i codici di autoregolamentazione bancaria, come quello adottato dall'associazione bancaria del Regno Unito.

Attualmente, gran parte delle società commerciali, ivi incluse quelle che emettono carte prepagate e carte di credito, seguono la prassi di presentare l'estratto conto a intervalli regolari, di inserire gli interessi sulle somme che risultano dall'estratto al trentesimo giorno successivo alla presentazione. Gli interessi così calcolati sono inglobati nelle somme risultanti dall'estratto conto successivo, con il che gli interessi divengono, in via di fatto, composti. In tal senso, infatti, ben può prescindere dal fatto che la capitalizzazione degli interessi sia stata o meno espressamente stabilita nelle condizioni contrattuali sottoscritte dal titolare della carta prepagata o della carta di credito.

A principi analoghi si ispirano le prassi bancarie correnti, giacché generalmente le banche stabiliscono espressamente, nei loro moduli contrattuali, l'inserimento periodico degli interessi nelle somme a saldo, sia per lo scoperto di conto corrente che per i crediti dei correntisti.

Il tratto più problematico di queste prassi non sta, peraltro, nella previsione di interessi (di fatto) composti, ma semmai nell'assenza di formalizzazione, che rende scarsamente garantita la posizione del correntista. Significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute in un rifiuto del *leave to appeal to the House of Lords* reso dalla *Court of Appeal* nel 2000. Il caso traeva origine da un contratto di prestito nel quale determinate condizioni (tra cui, principalmente, il tasso di interesse praticato) venivano definite attraverso un rinvio alla prassi bancaria.

Il mutamento della prassi aveva nella specie condotto a un sensibile peggioramento della posizione dei debitori. Ciò nondimeno, la *House of Lords* ha escluso che potesse rintracciarsi una fattispecie di invalidità sopravvenuta dell'accordo a suo tempo posto in essere. Al di là dell'esito del giudizio, però, a rilevare è soprattutto il riconoscimento della inadeguatezza del sistema attuale di fronte alle esigenze di garanzia dei correntisti. Come ha rilevato *Lord Sedley* "la presunzione che i cittadini conoscano quanto i banchieri le pratiche più recenti ha [...] un realismo soltanto limitato. Per molte persone, sottoscrivere un prestito come quello oggetto del giudizio significa assumere un impegno finanziario indeterminato, e ciò, a mio parere, non è giusto, quanto meno se la potenziale ampiezza dell'impegno non è loro chiaramente espressa a chiare lettere prima che firmino".

In effetti, la certezza dei rapporti giuridici non appare pienamente garantita, non fosse altro perché essa non figura tra i principi che sono stati enucleati in seno al *common law*. Non a caso, di certezza dei rapporti giuridici non si parla nel *leading case* in materia di interessi bancari, vale a dire una decisione della *House of Lords* del 1989.

Le regole che possono essere dedotte da questa decisione sono così riassumibili.

In primo luogo, un accordo che contempli la corresponsione di interessi composti è, di per sé, valido. Non figurano tra le cause di invalidità né sopravvenienze nelle prassi bancarie né pattuizioni che siano state poste in essere prima che la problematica relativa agli interessi si



ponesse: altrimenti detto, l'accordo è valido indipendentemente dal fatto che siano stati previsti interessi composti prima che maturassero gli interessi, e dunque quando essi erano da considerarsi come una semplice possibilità futura.

In secondo luogo, rifacendosi a un orientamento consolidato, la *House of Lords* ha confermato che l'accordo sugli interessi composti ben può essere implicito, purché esso possa essere ricavato dai pregressi rapporti tra le parti ovvero dagli usi praticati dalle banche. Nella specie, la *House of Lords* ha altresì chiarito che la natura implicita della pattuizione relativa agli interessi non è riscontrabile soltanto nei contratti di conto corrente, ma anche in quelli che implicino un prestito di denaro da parte di una banca.

In terzo luogo, sussiste una piena autonomia contrattuale con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi composti. Ne discende che la capitalizzazione degli interessi può avvenire su base annuale o semestrale, ma anche su base trimestrale o anche mensile. La condizione, ovviamente, è che su questi termini si sia formato un consenso tra le parti oppure che, in difetto, vengano in proposito rispettate le prassi bancarie.

Circa i termini temporali entro i quali sussiste l'obbligazione di corrispondere gli interessi composti, la regola è che essi sono dovuti soltanto per il periodo in cui era efficace il rapporto giuridico tra la banca e il cliente; per il periodo successivo alla conclusione del rapporto, a essere dovuti sono soltanto gli interessi semplici, a meno che non esista una pattuizione contraria (che deve però essere espressa).

Infine, l'autonomia contrattuale delle parti rende, come detto, liberamente identificabile il saggio di interesse, con la sola riserva di quanto prescritto dal sopra menzionato *Consumer Credit Act*.

\* \* \*

### **La Spagna.**

In Spagna l'evoluzione è di particolare interesse in quanto si sta affermando l'idea che la clausola di anatocismo sia una "clausola abusiva" che, pertanto, deve essere regolata in modo da tutelare maggiormente il debitore.

Il sistema spagnolo, al pari di quello tedesco, è incentrato sul doppio binario del codice civile e del codice di commercio.

L'art. 1109 del codice civile prevede un anatocismo in origine solo legale/giudiziale a cui si è affiancato, in virtù dell'autonomia negoziale, anche un anatocismo di derivazione convenzionale.

L'art. 317 del codice del commercio, dettato in origine in materia di mutuo commerciale e poi esteso ad altre tipologie di contratti, esclude espressamente l'anatocismo legale, ammettendo tuttavia una deroga convenzionale e prevedendo che i contraenti possano concordare la capitalizzazione degli interessi liquidi e non soddisfatti.

Data l'ampiezza dell'autonomia che le norme spagnole rimettono alla libertà negoziale delle parti, sono generalmente ritenute valide anche le pattuizioni anteriori che siano ricomprese nel contratto originario.

La libertà negoziale delle parti è comunque sottoposta ai limiti posti dalla legge sull'usura, la quale invero non prevede dei tassi soglia; pertanto sono i giudici che effettuano un controllo in concreto sull'usurarietà della clausola e, eventualmente, la dichiarano nulla.

Si discute, invece, in relazione alla possibilità che siano applicati i limiti previsti dalla legge sui consumatori: in questo modo l'anatocismo dovrebbe essere limitato in tutti i casi in cui una delle



parti sia un consumatore. È sostenuto da alcuni autori che le clausole anatocistiche prevedano sempre una vessatorietà e che, quindi, debbano essere interpretate restrittivamente quando una delle parti sia un consumatore. Questa lettura è ispirata all'art. 51 della costituzione spagnola che garantisce la difesa dei consumatori.

\* \* \*

## 2.1 CONSIDERAZIONI FINALI.

Da quanto sopra emerge che il “divieto italiano” di capitalizzazione (degli interessi corrispettivi) introdotto dalla nuova formulazione dell'art. 120, comma 2, del TUB rappresenta un unicum nel panorama europeo con ciò creando un disallineamento dell'Italia rispetto agli altri paesi, da cui con tutta probabilità deriveranno le seguenti conseguenze:

(i) rendere per le banche estere operanti in Italia meno remunerative, rispetto ai competitor operanti fuori dall'Italia, le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e, conseguentemente, disincentivare l'arrivo in Italia delle banche estere che ancora non vi operano;  
(ii) creare squilibri alla concorrenza tra imprese dello stesso settore in evidente contrasto con gli articoli 49 e 56 del T.F.U.E. (“Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea”) che tutelano la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'ambito del mercato interno dell'Unione, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza. Al riguardo, si riporta uno stralcio del testo di ordinanza resa dal Tribunale di Siena in data 4 agosto 2015 nella quale, a seguito della comparazione tra *“il dettato dell'art. 120, secondo comma TUB, che pare imporre a livello strettamente nazionale un nuovo, peculiare e più complesso sistema di contabilizzazione nei rapporti bancari di durata, e il generale divieto ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera C e lettera B TFUE di pratiche concordate che creino segmentazioni del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti”*, è stato affermato quanto segue: *“tale divieto di matrice europea è auto applicativo e direttamente precettivo come riconosciuto dall'art. 1 Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio, laddove la CGE [Corte di Giustizia Europea] ad altro proposito ha già affermato come doverosa la disapplicazione di una normativa nazionale che imponga o favorisca comportamenti imprenditoriali in contrasto con il principio della tutela della concorrenza (sentenza 09.09.2003) nel procedimento C-198/01”* (in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it));

(iii) creare squilibri e/o difficoltà alle società multinazionali operanti in Italia, in materia di bilancio consolidato (con riferimento, ad esempio, al diverso termine di esigibilità degli interessi, sessanta giorni, da computare in l'Italia e non negli altri paesi dell'Unione Europea).

D'altronde il perseguimento di un mercato unico europeo e la creazione dell'Unione Bancaria presuppongono regole uniformi tali da consentire agli operatori di svilupparsi all'interno dell'Unione Europea in modo efficace e concorrenziale.

A ciò si aggiunga che il divieto di anatocismo rappresenta, in sostanza, un passo indietro rispetto alle recenti novità normative (introduzione del comma 5-bis dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: comma inserito dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, e successive modifiche) che hanno favorito (l'operatività) delle banche estere operanti in Italia, eliminando la ritenuta d'acconto del 12,5% “agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea”.



In ragione di quanto sopra, l'AIBE auspica un intervento legislativo in materia di anatocismo bancario che adegui, una volta per tutte, la disciplina italiana a quella degli altri paesi dell'Unione Europea.

\* \* \*

### **3. LA BOZZA DI DELIBERA CICR.**

Passiamo ora all'analisi della proposta di delibera CICR.

#### **Art. 1 - Definizioni.**

L'art. 1 dispone che:

*"Ai fini del presente provvedimento si definisce:*

*- "cliente", qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;*

*- "intermediario", le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento".*

L'art. 1 definisce "cliente", qualsiasi soggetto, indipendentemente (sembrerebbe) dalla qualifica "retail", "corporate" e "private", che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario, con esclusione, in ragione delle loro caratteristiche e operatività, delle banche, delle società finanziarie, delle imprese di assicurazione e di investimento, nonché delle società aventi natura finanziaria controllanti di o controllate da tali soggetti; mentre definisce "intermediari" le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.

L'art. 2, comma 1, stabilisce che la delibera si applica alle operazioni di raccolta e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.

Dal combinato disposto di tali norme, sembra derivare che, al di fuori dei casi di operazioni di raccolta e di esercizio del credito nei confronti di "clienti", gli "intermediari" siano liberi di negoziare un qualsiasi regime di produzione degli interessi.

Si ravvisa l'opportunità di chiarire tale punto, così come l'applicabilità della delibera a tutte le tipologie di clienti, siano essi consumatori o non consumatori.

\* \* \*

#### **Art. 2 - Scopo e ambito di applicazione.**

##### **Comma 1.**

*"La presente delibera attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti".*

##### **Comma 2.**



*“La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4”.*

**Comma 3.**

*“Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”.*

**Comma 4.**

*“L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile”.*

Dal dato letterale del comma 1 sembra derivare che tra le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito non rientrino i servizi e le attività di investimento. A tal fine, si ravvisa l’opportunità di elencare le operazioni di raccolta e di esercizio del credito rientranti nell’ambito di applicazione della norma.

Il comma 3 regola, invece, la materia degli interessi che si producono nell’ipotesi di inadempimento (cd. “interessi moratori”), rinviando a tal fine alle disposizioni del codice civile e, in particolare, all’art. 1283.

Non si comprende la ragione di tale rinvio posto che il divieto previsto dall’art. 120, comma 2, del TUB riguarda la produzione di interessi sugli interessi “*periodicamente capitalizzati*” mentre gli interessi compresi, ad esempio, nelle rate di mutuo scadute e quelli non pagati derivanti dall’estinzione di un conto corrente non sono per loro natura periodicamente capitalizzati.

Si ravvisa, dunque, l’opportunità che il comma 3 sia riformulato eliminando il rinvio all’art. 1283 cod. civ. e riprendendo, al riguardo, la disciplina prevista dall’art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000, la quale consente che gli interessi derivanti da un debito scaduto e non pagato possano produrre immediatamente interessi moratori.

\* \* \*

**Art. 3 - Regime degli interessi.**

*“Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi”.*

Si concorda sull’interpretazione di Banca d’Italia secondo cui il divieto per gli interessi maturati di produrre interessi - che costituisce la regola cardine della proposta di delibera - inerisce i soli interessi cd. “corrispettivi” (ovvero, quelli aventi funzione di remunerazione del capitale) e non gli interessi cd. “moratori” (ovvero, quelli aventi funzione risarcitoria), stante il sopra descritto rinvio dell’art. 2, comma 3.

Si ravvisa, dunque, l’opportunità di fare espresso riferimento nella norma agli interessi corrispettivi.

\* \* \*

**Art. 4 - Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamento a valere su carte di credito.**

**Comma 1.**

*“Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito”.*

**Comma 2.**



*“Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”.*

**Comma 3.**

*“Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo”.*

**Comma 4.**

*“Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale”.*

**Comma 5.**

*“Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi”.*

**Comma 6.**

*“In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”.*

Quanto al comma 1, al fine di evitare possibili interpretazioni non conformi al dato letterale, si ravvisa l’opportunità (i) di elencare i rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento, nonché a valere su carte di credito, rientranti nell’ambito di applicazione della norma, e (ii) di specificare le modalità operative per ciascuna tipologia di rapporto. In particolare, si ravvisa l’opportunità di escludere espressamente dall’ambito di applicazione della norma i finanziamenti rateali (poiché, come già detto, non prevedono una capitalizzazione periodica) e le aperture di credito, le anticipazioni a tempo determinato e i depositi vincolati a tempo determinato, cd. *“time deposit”* (poiché il pagamento, in tali casi, coincide con la scadenza del finanziamento e/o del deposito, che può anche essere infrannuale), nonché i finanziamenti a valere su carte di credito (in quanto assimilabili alle aperture di credito).

Quanto al comma 2, al fine di assecondare le esigenze di tutte le tipologie di clientela, si ravvisa l’opportunità di prevedere che il cliente mantenga il diritto di scegliere la periodicità di conteggio degli interessi.

Quanto al comma 3, fatto salvo l’obbligo di contabilizzazione separata degli interessi maturati e della sorte capitale, si ravvisa l’opportunità di lasciare gli operatori liberi di scegliere la migliore soluzione operativa, senza obbligarli alla creazione di sottoconti dedicati.

Quanto al termine per l’esigibilità degli interessi previsto dal paragrafo 1 del comma 4, si segnala come la decorrenza dell’esigibilità dopo sessanta giorni dalla ricezione della rendicontazione renda estremamente oneroso e difficoltoso per gli operatori la gestione (in termini di organizzazione interna) delle eventuali contestazioni e l’accertamento del *dies a quo* (si pensi, ad esempio, alla gestione separata delle scadenze per i singoli clienti); senza considerare le conseguenze da un



punto di vista economico (in termini, ad esempio, di sistemi informatici). Per ovviare a ciò, si ravvisa l'opportunità di individuare soluzioni alternative che in ogni caso ancorino il *dies a quo* a un termine fisso (quale, ad esempio, il 31 dicembre, la data di invio dell'estratto conto, la data di messa a disposizione dell'estratto conto sull'*internet banking*, etc.), fatto salvo l'obbligo in capo agli operatori di provare la ricezione dell'estratto conto da parte dei clienti. Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di chiarire che, decorso il termine di esigibilità previsto dalla legge o dal contratto, gli interessi creditori maturati costituiscono provvista per le operazioni di pagamento disposte sul conto al pari della sorte capitale, in modo da escludere dubbi interpretativi per i prelievi tramite carte di debito o incasso assegni o pagamenti attraverso carte di debito e di credito (senza finanziamento) in caso di insufficienza fondi. Quanto all'autorizzazione prevista dal paragrafo 3 del comma 4, al fine di evitare la gestione delle problematiche connesse al silenzio dei clienti, si ravvisa l'opportunità di prevedere che tale autorizzazione possa essere anche preventiva e generale sulla base di un'apposita previsione contrattuale. Al riguardo si ritiene inoltre opportuno chiarire se, a fronte dell'autorizzazione del cliente, è possibile o meno addebitare il conto dell'importo degli interessi debitori anche in assenza della necessaria provvista. In questo caso, difatti, dovendo considerare la somma addebitata quale "*sorte capitale*", sembrerebbe che l'importo addebitato possa a sua volta maturare interessi. Se così fosse la norma permetterebbe una forma di capitalizzazione subordinata all'autorizzazione del cliente. Ciò sarebbe in linea con quanto espresso da Banca d'Italia nel documento per la consultazione. In tale documento, infatti, si osserva che "*il cliente e la banca possono pattuire - al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi)*". Alla luce di quanto precede, si ravvisa la necessità di una riformulazione del paragrafo in commento tale da chiarire se, in assenza di provvista sul conto, l'addebito autorizzato degli interessi, ormai divenuti esigibili, sia consentito agli operatori di capitalizzare gli interessi.

Quanto al comma 5, stante il riferimento espresso all'art. 1194 cod. civ., si ravvisa l'opportunità di chiarire che non è necessario prevedere, in contratto, l'imputazione dei fondi all'estinzione del debito per interessi.

Quanto al comma 6, stante il principio espresso dall'art. 1282, comma 1, cod. civ. ("*I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*"), si ravvisa l'opportunità di chiarire che non è necessario prevedere, in contratto, la produzione degli interessi sulla sorte capitale. Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di chiarire che la seguente dicitura "*quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi*" non intende escludere l'applicabilità dell'art. 1283 cod. civ. ("*In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*"). Sarebbe opportuno chiarire, anche alla luce delle regolamentazioni di recente attuazione in materia di "portabilità dei conti correnti" per i clienti consumatori, che in caso di chiusura del conto, gli interessi creditori saranno immediatamente esigibili dal giorno di efficacia della chiusura del conto, non applicandosi il termine di 60 giorni previsto dal comma 4.

\* \* \*

## **Art. 5 - Disposizioni finali.**



**Comma 1.**

*“La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016”.*

**Comma 2.**

*“I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015”.*

**Comma 3.**

*“Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”.*

Quanto al comma 1, stante la disciplina dello *ius variandi* (e del conseguente adeguamento contrattuale) prevista nel comma 2, si ravvisa l’opportunità di chiarire se la seguente dicitura *“interessi maturati a partire dal primo gennaio 2016”* si riferisce agli interessi che iniziano a maturare da tale data oppure agli interessi accreditati sul conto a partire dal 1° gennaio 2016. Infatti, nel caso in cui si accedesse alla tesi per cui la delibera si applica agli interessi accreditati sul conto a partire dal 1° gennaio 2016, non vi sarebbero i tempi tecnici (sessanta giorni) per il rispetto del preavviso, dovendo gli operatori inviare le lettere per la modifica unilaterale del contratto ancora prima che la delibera venga definitivamente emanata. Dato che potrebbero esserci rapporti contrattuali che ad oggi prevedono la liquidazione mensile degli interessi (soprattutto in caso di clientela *corporate*), il termine del 1° gennaio 2016 non lascerebbe agli operatori il tempo tecnico di gestire la comunicazione/modifica normativa con questa tipologia di clientela. Si ravvisa l’opportunità, quindi, di prevedere un termine per l’entrata di attuazione che tenga conto della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative (ad es. interessi maturati a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della delibera in commento). Si ravvisa, inoltre, la necessità di un coordinamento con le nuove *“Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* cui gli operatori devono adeguarsi entro il 1° ottobre 2015. Infatti, le nuove disposizioni hanno omesso ogni riferimento alla capitalizzazione degli interessi (si pensi, ad esempio, al prototipo del foglio informativo del conto corrente per i consumatori), così come hanno eliminato l’obbligo di prevedere, in contratto, il Tasso Effettivo Annuo a partire dal 1° ottobre 2015, quando la delibera del CICR disporrà con riguardo agli interessi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016.